

Rettifica in dogana, accertamento ko

È illegittima la rettifica del valore doganale se l'accertamento si fonda esclusivamente su un sistema di rilevazione statistica, come la banca dati Cognos, a uso interno dell'amministrazione: a stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3 maggio 2023, n. 5960. Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione, tornando su un argomento di grande interesse per gli operatori, ha ribadito che, in caso di fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato, è onere della Dogana dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, secondo la rigida sequenza prevista, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l'applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile. È pertanto illegittima la rettifica dell'Ufficio, nel caso in cui l'accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici, relativa al valore medio di merci similari.

Secondo la Corte di Cassazione, i fondati dubbi alla base della rettifica doganale non possono basarsi esclusivamente sui dati estrapolati dalla banca dati Cognos, che rappresenta un'evoluzione della precedente banca dati Merce. Su tale strumento era già intervenuta in più occasioni la Corte di Cassazione, affermando che tali strumenti di rilevazione dei prezzi dei prodotti possono essere utilizzati per selezionare le operazioni da sottoporre a controllo, ma non per sostituire il valore presente nella banca dati con quello dichiarato dall'importatore.

La Suprema Corte ha pertanto dichiarato illegittimo l'accertamento dell'Agenzia delle dogane, la quale ha impiegato un metodo di rideterminazione non immediatamente sussidia-

rio rispetto a quello del prezzo di transazione, facendo ricorso al valore medio di merci similari, senza dimostrare per quale ragione non era stato possibile rispettare la precisa sequenza dei metodi individuati dal codice doganale.

Nel caso in questione, il valore dichiarato al momento dell'importazione, alla base della fiscalità doganale, era stato rettificato per allinearlo con i dati economici di una banca dati creata e gestita dall'amministrazione. L'importatore, assistito dallo Studio studio Pirola Pennuto Zei Associati, ha contestato tale metodologia di valutazione, non contemplata tra i criteri di stima previsti dal codice doganale dell'Unione in rigoroso ordine gerarchico.

Tali banche dati, inoltre, non sono previste da nessuna fonte normativa e non sono accessibili né agli operatori, né al giudice: restano pertanto ignoti il numero e la tipologia delle importazioni registrate, così come le metodologie di calcolo attraverso cui è elaborato un prezzo medio statistico per le voci doganali delle merci importate, nonché le oscillazioni entro le quali tale importo può eventualmente variare. Non risulta possibile verificare la corrispondenza tra i prodotti presi a campione e i prodotti importati, anche in ragione del fatto che, in ciascuna categoria merceologica, sono ricomprese diverse tipologie di beni, con differenti caratteristiche qualitative e, conseguentemente, con un diverso valore unitario.

Sara Armella



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata